

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XLI}
_{n. 1}

RELAZIONE
SULLO STATO DELLA RICOSTRUZIONE
NELLA VALLE DEL BELICE

(articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178)

PRESENTATA DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

Trasmessa alla Presidenza il 17 maggio 1977

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 178/1976 dispone che il Ministro dei lavori pubblici presenti, semestralmente, al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sulla ricostruzione della Valle del Belice colpita dai terremoti del gennaio 1968.

La norma, che è da collegare con quella riportata al primo comma dello stesso articolo (preliminare parere di una Commissione parlamentare sulla ripartizione dei fondi per la concessione di contributi sul costo di costruzione da parte di privati danneggiati di una unità immobiliare) ha introdotto uno stretto controllo del Parlamento la cui necessità è stata avvertita in occasione della visita fatta nella Valle del Belice, agli inizi del '76, dalla Commissione lavori pubblici della Camera.

Durante la visita, la Commissione ebbe a rilevare:

— superdimensionamento, in rapporto alle esigenze, di alcune opere pubbliche;

— dubbia idoneità di alcune zone scelte per gli insediamenti abitativi;

— ritardi nella ricostruzione con particolare riguardo agli alloggi sia a totale carico, sia col contributo della Stato.

A ben guardare la realtà dei complessi problemi di carattere tecnico ed organizzativo, connessi con la ricostruzione di 16 comuni — di cui quattro completamente distrutti e 12 gravemente danneggiati —, non può non tenersi conto,

in rapporto ai ritardi rilevati nell'opera di ricostruzione, dei tempi lunghi occorsi per la scelta delle aree di nuovo insediamento, sia per le necessarie indagini sulla natura e consistenza dei terreni all'uopo occorrenti, sia anche per la decisione sugli indirizzi di carattere urbanistico da seguire.

Ed al riguardo non è inutile ricordare le discussioni sorte a livello tecnico, ed in seno alle amministrazioni locali interessate, sull'opportunità o meno di procedere alla conurbazione di diversi centri abitati vicini.

Ciò ha comportato, per citare i casi più evidenti, che le aree per il trasferimento totale degli abitati di Poggioreale e Salaparuta e per il trasferimento parziale dell'abitato di Calatafimi sono state messe a disposizione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate con notevole ritardo rispetto a quelle degli altri Comuni.

D'altra parte, ritengo che, per una serena ed obiettiva valutazione dell'opera svolta dal Ministero dei lavori pubblici, debba tenersi conto della vastità e gravità dei problemi di ordine pratico, tecnico e giuridico, che è stato necessario affrontare e che occorre ancora affrontare per portare a termine il compito di trasferire nei nuovi insediamenti circa 50 mila abitanti.

Né può costituire motivo di sorpresa, e quindi scandalo, il costo sempre crescente dell'opera di ricostruzione, ove si pensi che su tale costo hanno avuto in-

fluenza determinante la continua ed accentuata svalutazione della moneta, nonché — e ciò in modo particolare nella Valle del Belice; — la accentuata carenza di materiali, la mancanza di mano d'opera qualificata e specializzata e maggior costo, in confronto ad altre zone, della mano d'opera stessa.

La circostanza, poi, che, all'atto della visita della Commissione lavori pubblici della Camera nelle nuove zone di insediamento, fossero stati costruiti pochi alloggi a carico diretto dello Stato per i non proprietari e nessuno, o quasi, da parte dei proprietari col contributo statale, non va addebitata a ritardi, ma ad una precisa scelta tecnica, a mio avviso necessaria, non potendosi pensare di trasferire gli abitanti nelle nuove zone di insediamento senza averle prima dotate delle necessarie opere di urbanizzazione primaria (strade, rete idrica, fognature, rete elettrica) e delle opere di urbanizzazione secondaria indispensabile per consentire un minimo di vita associativa.

Affinché il Parlamento possa avere esatta conoscenza dell'opera svolta e di quanto è ancora necessario per la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si espongono i seguenti dati:

Numero abitanti da trasferire	n.	47.761
Superfici espropriate	mq.	9.724.710
Unità immobiliari a totale carico dello Stato	n.	2268
Unità immobiliari a contributo	»	12634
Numero di lotti per unità immobiliari a contributo (unifamiliari e plurifamiliari)	»	9763

È da tenere conto che i finanziamenti disposti con le leggi speciali antecedenti all'ultima legge 29 aprile 1976, n. 178

dovevano servire non solo alla ricostruzione totale e parziale dei 16 comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ma anche alla riparazione e ricostruzione degli immobili pubblici e privati nei rimanenti 115 Comuni inclusi fra quelli danneggiati dai terremoti del gennaio 1968.

Sicché i fondi destinati alla riparazione e ricostruzione di abitazioni private per lire 49.400.000.000, — sul complessivo stanziamento di lire 339.800 milioni effettuato con le leggi 18 marzo 1968, n. 241, 15 aprile 1973, n. 94 e 6 giugno 1975, n. 206, — erano chiaramente insufficienti a consentire la ricostruzione nelle zone di nuovo insediamento dei 12.634 alloggi privati.

In effetti, all'epoca della visita della Commissione lavori pubblici della Camera nella Valle del Belice risultavano realizzate le seguenti opere:

1) Alloggi a totale carico dello Stato	n.	676
2) Scuole (asilo nido, scuole materne, elementari e medie)	»	6
3) Attrezzature collettive (centri sanitari, fiera mercato del bestiame, fiera mercato agricoltura, mercati coperti, centri commerciali)	»	5
4) Lotti assegnabili ai proprietari per la costruzione di abitazioni private	»	3957

Erano in fase di avanzatissima esecuzione tutte le urbanizzazioni nei Comuni soggetti a trasferimento totale o parziale, salvo che nei Comuni di Poggioreale e Salaparuta, nonché nel Comune di Calatafimi i cui lavori sono stati appaltati alla fine del 1974.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Erano, inoltre, in fase di realizzazione le seguenti opere:

- | | | |
|---|----|------|
| 1) Alloggi a totale carico dello Stato | n. | 1353 |
| 2) Scuole | » | 25 |
| 3) Attrezzature collettive (centri sanitari, mattatoi, centri civici e sociali, mercati, centri commerciali, cimiteri, impianti sportivi, ecc.) | » | 14 |
| 4) Chiese | » | 1 |

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 241 prevede anche l'esecuzione di lavori per il ripristino di beni immobili di proprietà degli Enti territoriali ed istituzionali, oltre che nei vecchi centri degli abitati a trasferimento parziale, anche in tutti gli altri comuni inclusi fra quelli colpiti dal sisma del gennaio 1968.

Trattasi essenzialmente di interventi per ripristino di opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici, edifici di culto, attrezzature collettive indispensabili per la normalizzazione della vita associativa dei centri terremotati.

Alla fine del 1975 erano state ultimate od erano in corso di esecuzione n. 69 opere nei Comuni a trasferimento parziale e n. 225 negli altri Comuni.

La somma complessiva impegnata per tutte le opere ultimate o in corso di esecuzione, sia nelle nuove zone di insediamento dei Comuni a totale o parziale trasferimento, che nei vecchi centri dei comuni ammessi a trasferimento parziale o in tutti gli altri Comuni colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ammontava alla fine del 1975 a lire 210 miliardi, ivi comprese le spese per l'espropriazione delle nuove aree, per compensi all'ISES, per revisione dei prezzi contrattuali e per rivalsa IVI.

Nel campo del ripristino di alloggi a cura dei proprietari interessati alla stessa data erano stati concessi contributi per lire 24 miliardi circa per il ripristino di n. 4608 unità immobiliari.

Emanata la legge 29 aprile 1976, n. 178 l'attività dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti è stata indirizzata in modo preminente al completamento delle opere in corso, e cioè alloggi a totale carico dello Stato, urbanizzazioni secondarie e soprattutto urbanizzazioni primarie, intese queste ultime a rendere utilizzabili i lotti destinati alle prime unità immobiliari di cui all'articolo 3 della legge stessa.

In tal modo sono state portate a compimento le seguenti altre opere:

- | | | |
|--|----|------|
| 1) Alloggi a totale carico dello Stato | n. | 458 |
| 2) Scuole | » | 12 |
| 3) Attrezzature collettive | » | 6 |
| 4) Lotti assegnabili ai proprietari per la costruzione di abitazioni private | » | 3933 |

Riepilogando quindi le notizie esposte si ha, ad oggi, la seguente situazione:

OPERE ESEGUITE

- | | | |
|--|----|------|
| 1) Alloggi a totale carico dello Stato | n. | 1134 |
| 2) Scuole | » | 18 |
| 3) Attrezzature collettive (centri sanitari, mercati, mattatoi, centri commerciali, ed artigianali, fiere, ecc.) | » | 11 |
| 4) Lotti assegnabili ai proprietari per la costruzione di abitazioni private | » | 7890 |

OPERE IN CORSO

1) Alloggi a totale carico dello Stato n.	895
2) Scuole »	13
3) Attrezzature collettive »	3

Per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie esse sono pressoché ultimate in tutti i comuni ad esclusione di Calatafimi, sicché, allo stato attuale, i lotti realizzati sono per la maggior parte agibili ed assegnabili ai beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge n. 178.

Per la definizione totale di tali urbanizzazioni sono, peraltro, tuttora in corso di esecuzione gli impianti elettrici esterni a cura dell'ENEL, l'impianto di depurazione di Montevago, l'impianto di depurazione ed il serbatoio idrico di Poggio reale, il completamento delle urbanizzazioni di Contessa Entellina, l'acquedotto per S. Ninfa.

Sono in fase di esecuzione, altresì, lavori in varie zone di trasferimento per rendere più agibili alcuni comparti edilizi.

Saranno, inoltre, appaltati quanto prima i lavori per la costruzione, in diramazione del Montescuro Ovest, dell'acquedotto a servizio dei nuovi centri di Vita, Salemi, Calatafimi, in atto riforniti attraverso i serbatoi dei vecchi centri.

Gli impegni, fino ad oggi assunti dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per la esecuzione di opere pubbliche a totale carico dello Stato ammontano a lire 247 miliardi circa.

Tale spesa riguarda sia le opere eseguite o in corso di esecuzione nelle nuove zone di trasferimento dei Comuni totalmente o parzialmente distrutti, sia i lavori di ripristino di beni pubblici o di uso pubblico nei vecchi centri di comuni a parziale trasferimento e negli altri Comuni colpiti dal terremoto del 1968.

Tali ultimi interventi assommano, ora, compresi quelli al dicembre 1975, n. 327 di cui n. 86 nei vecchi centri dei Comuni soggetti a parziale trasferimento e n. 241 negli altri Comuni colpiti dal terremoto del 1968.

I contributi concessi a privati per il ripristino di alloggi ammontano, ora, a complessive lire 27.635.000.000 per la ricostruzione e riparazione di n. 4916 abitazioni.

Tenuto conto delle opere eseguite e di quelle in corso di realizzazione, ritengo doveroso segnalare al Parlamento che per la completa ricostruzione della Valle del Belice occorreranno, sia pure non immediatamente, ulteriori adeguati finanziamenti.

Infatti, la recente legge 178/1976 che ha avviato a concreta e sostanziale definizione — in virtù anche dello snellimento delle procedure —, il problema della ricostruzione delle abitazioni private, ha di converso aggravato la carenza dei finanziamenti per opere pubbliche a totale carico dello Stato.

In effetti gli stanziamenti predisposti dalla legge ammontano a lire 260 miliardi, di cui lire 250.000.000.000 con l'articolo 1 e lire 10.000.000.000 con l'articolo 7, destinati quest'ultimi unitamente a 50 miliardi, reperiti, giusta il disposto dello stesso articolo 7 sui fondi già assegnati all'Ispettorato per le zone terremotate, alla concessione dell'anticipazione del 20 per cento ai proprietari danneggiati ammessi ad usufruire del contributo statale.

In definitiva, con tale meccanismo, lire 300 miliardi (lire 60 miliardi, quale 20 per cento più 240 miliardi, quale residuo 80 per cento) vengono destinati esclusivamente alla concessione di contributi a privati e solo lire 10 miliardi alle urbanizzazioni primarie dei suoli su cui dovranno sorgere le abitazioni.

I 50 miliardi sopracennati sono stati reperiti, in quanto a lire 16.230.000.000 sui fondi destinati alla concessione di contributi a privati ai sensi della legge

18 marzo 1968, n. 241 e per lire 33 miliardi 770.000.000 sui fondi destinati alle opere pubbliche, sicché i fondi precedentemente assegnati per tali titoli al predetto Ispettorato generale per le zone terremotate sono stati ridotti, rispettivamente da lire 49.440.000.000 a lire 33 miliardi 210.000.000, e da lire 290.300.000.000 a lire 256.530.000.000.

Ove si consideri che sui fondi stessi sono stati impegnati, rispettivamente, lire 27.635.000.000 e lire 247.000.000.000, le attuali disponibilità ammontano a lire 5.575 milioni ed a lire 9.530 milioni.

Per la realizzazione delle abitazioni, indicate in circa 16.000, le Commissioni, istituite con l'articolo 5 della legge, hanno segnalato al Ministero dei lavori pubblici una spesa di lire 365 miliardi circa, mentre l'Ispettorato ha valutato la spesa stessa in lire 250 miliardi e gli alloggi da costruire in numero non superiore ai 15.000.

Le discordanze di cui sopra sono dovute a diversa interpretazione della legge in ordine sia ai requisiti occorrenti per ottenere il contributo dello Stato (articolo 3), sia alle caratteristiche degli alloggi (articolo 4).

Al riguardo il mio Ministero — in accoglimento anche dell'avviso espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 12 — ha ritenuto, con decreto ministeriale 13 novembre 1976, che, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da concedere agli aventi diritto sia da tenere conto (in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 178 che richiama il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legge 6 settembre 1968, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179) non solo del prezzo massimo fissato con l'articolo 1 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975 (decreto emanato appunto per determinare il costo massimo a mq. degli alloggi previsti dalla citata legge n. 1179) ma anche delle integrazioni indicate negli articoli 2 e 4 e dell'eventuale costruzione di un locale accessorio, ai sensi del se-

condo comma lettera b), dell'articolo 5 di tale decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale 13 novembre 1976 la ripartizione fra i Comuni interessati delle somme stanziata dalla legge n. 178 è stata effettuata solo parzialmente e in via provvisoria, fino alla concorrenza di lire 162.502.000.000, e quindi con riserva di eventuali integrazioni e rettifiche, ciò nella considerazione che non tutte le Commissioni avevano fornito dati definitivi ed attendibili.

È da ritenere, comunque, che, pur dando per sicura una diminuzione delle somme esposte dalle Commissioni in dipendenza di accertamenti definitivi e più rigorosi del numero dei proprietari aventi diritto al contributo dello Stato, la spesa necessaria per la realizzazione di tutti gli alloggi privati, supererà certamente i 300 miliardi.

Premessi quanto sopra e considerato che, come già in precedenza evidenziato, le somme ancora a disposizione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate sono appena sufficienti a far fronte a necessità derivanti da ulteriori lavori connessi con le urbanizzazioni primarie e secondarie in corso, ivi compresi i compensi per revisioni dei prezzi contrattuali (per cui sono in fase di approvazione numerose perizie di variante e suppletive e di completamento), appare evidente che i fondi stanziati con la legge 178 non saranno sufficienti alla realizzazione di tutti gli alloggi necessari, non solo perché il presumibile ammontare dei contributi da concedere supererà senz'altro le somme stanziata, comprensive dei 50 miliardi sottratti alle disponibilità dell'Ispettorato zone terremotate, ma anche perché è assolutamente da escludere che i 10 miliardi, previsti dalla legge stessa per le urbanizzazioni primarie connesse con la costruzione di tali alloggi, possono essere sufficienti per urbanizzare le aree occorrenti alla realizzazione dei lotti ancora mancanti, che possono indicarsi in linea presuntiva in circa 6.000.

È da tenere presente, inoltre, che si renderà necessario eseguire lavori di urbanizzazione anche in alcuni Comuni nei quali fino ad oggi si sono effettuati solo interventi di ripristino di beni pubblici e privati.

In definitiva l'attuale meccanismo della legge n. 178, data la scarsità dei fondi destinati alle urbanizzazioni primarie, minaccia di bloccare entro breve termine anche il programma di costruzione degli alloggi privati, posto che le aree disponibili consentono, in pratica, di realizzare non più del 60 per cento degli alloggi stessi, con l'aggravante che avendo la legge in argomento sottratto lire 50 miliardi ai fondi assegnati all'Ispettorato generale per le zone terremotate, nelle aree di trasferimento e in quelle da ristrutturare non sarà possibile completare le infrastrutture necessarie ad una normale vita associativa delle famiglie destinate ad abitarvi.

Si ritiene opportuno elencare le opere ritenute assolutamente necessarie ai fini della funzionalità dei nuovi abitati:

1) Alloggi a totale carico dello Stato	n.	226
2) Scuole (nuove o completamenti)	»	36
3) Attrezzature collettive (centri sanitari, centri civili, delegazioni comunali, centri commerciali)	»	11
4) Chiese	»	5

Da tutto quanto sopra esposto deriva che, a parte gli ulteriori finanziamenti indispensabili per completare le spese programmate dei nuovi insediamenti abitativi, la riparazione e ricostruzione dei beni pubblici ed edifici privati, distrutti dai terremoti del 1968 — la cui entità potrà essere determinata solo a seguito di approfondite indagini — si rende intanto urgente, a meno di non paralizzare, come già detto, entro breve termine,

tutta l'opera di ricostruzione, modificare nella parte finanziaria, la più volte citata legge n. 178, al fine di consentire un armonico sviluppo della ricostruzione dei centri totalmente o parzialmente distrutti.

Mi riservo pertanto di avanzare opportune proposte in sede legislativa per la modifica dell'articolo 7 della legge n. 178 allo scopo di giungere alla seguente diversa distribuzione della spesa di lire 310.000.000.000:

1) Fondi per la concessione di contributi a privati	L.	250.000.000.000
2) Fondi per urbanizzazioni primarie	»	35.000.000.000
3) Fondi per urbanizzazioni primarie non connesse con la legge n. 178 e urbanizzazioni secondarie	»	25.000.000.000
Totale	L.	<u>310.000.000.000</u>

La somma di lire 25 miliardi di cui al punto 3) dovrebbe rientrare nella disponibilità dell'Ispettorato per le zone terremotate che la utilizzerebbe per la esecuzione delle opere indispensabili, come già detto, per assicurare un minimo di funzionalità nei nuovi centri abitati.

Assicuro che, con i nuovi mezzi posti a disposizione con la citata legge n. 178/1976, gli organi del Ministero dei lavori pubblici preposti all'opera di ricostruzione e rinascita della Valle del Belice, non si esimeranno di svolgere tutte le necessarie attività nei più brevi tempi tecnici consentiti al fine di dare serenità e lavoro alle popolazioni che hanno tanto sofferto.

Nino Gullotti